

Informazioni ICI 2008

Comune di Chioggia - Ufficio Tributi	Corso del Popolo 1193 - 30015 Chioggia (Ve)
Telefono: 041/5534841-5534933-5534840 Fax 041/5534947	
Orari: Lunedì-Martedì-Giovedì-Venerdì 10.00-12.00 / Martedì e Giovedì 15.30-16.30	

ESENZIONE ICI ABITAZIONE PRINCIPALE, ESCLUSIONI E CASI PARTICOLARI (D.L. 93/2008 – RISOLUZIONE N. 12/DF)

Con Decreto Legge n. 93/2008 è stata prevista, a partire dalla rata di giugno 2008, l'esenzione dal pagamento dell'Imposta comunale sugli immobili per l'abitazione principale (immobile nel quale il soggetto passivo ha la residenza anagrafica) comprese le eventuali pertinenze previste dal regolamento comunale (un C2 ed un C6).

*Sono esclusi dall'esenzione **gli immobili accatastati nelle categorie A1, A8 e A9**, per i quali si continua ad applicare l'aliquota stabilita dal Comune per l'abitazione principale e la detrazione di € 103,29.*

*Sono esclusi dall'esenzione **gli immobili posseduti dagli italiani residenti all'estero** per i quali continuano ad applicarsi le regole già previste negli anni precedenti.*

*L'esenzione spetta anche al soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, **non risulta assegnatario della casa coniugale**. L'esenzione opera a condizione che il soggetto passivo non sia titolare del diritto di proprietà od altri diritti reali di godimento su un immobile, destinato ad abitazione, situato nello stesso comune.*

CHI DEVE PAGARE L'I.C.I.

L'Imposta Comunale sugli Immobili deve essere pagata:

- dai proprietari di fabbricati, aree edificabili e terreni agricoli;
- dai titolari di reali diritti di godimento (usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi, superficie);
- dai locatari in caso di locazione finanziaria (leasing);
- dai concessionari di aree demaniali (art. 18, comma 3, della Finanziaria 2001)
- dall'amministratore del condominio per i beni sui quali sono costituiti diritti di godimento a tempo parziale (D.LGS. 9/11/1998 n. 427)

LA DICHIARAZIONE I.C.I.

A partire dall'anno 2008, la dichiarazione ai fini dell'Imposta Comunale sugli Immobili deve essere presentata nei casi in cui le modificazioni che danno luogo ad una diversa determinazione del tributo non sono immediatamente fruibili da parte dei comuni attraverso la consultazione della banca dati catastale.

NON DEVE ESSERE PRESENTATA LA DICHIARAZIONE ICI QUANDO GLI ELEMENTI RILEVANTI AI FINI DELL'IMPOSTA DIPENDONO DAGLI ATTI A CUI SONO APPLICABILI LE PROCEDURE DEL MODELLO UNICO INFORMATICO "MUI".

I NOTAI UTILIZZANO IL MUI PER:

1. GLI ATTI DI COMPRAVENDITA;
2. GLI ATTI DI CESSIONE O COSTITUZIONE DEI DIRITTI DI PROPRIETA', USUFRUTTO ECC..

LA DICHIARAZIONE DEVE ESSERE PRESENTATA IN TUTTI I CASI IN CUI IL COMUNE NON E' IN POSSESSO DELLE INFORMAZIONI NECESSARIE PER VERIFICARE IL CORRETTO ADEMPIMENTO DELL'OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA, QUALI AD ESEMPIO:

1. GLI IMMOBILI CHE GODONO DI RIDUZIONI DELL'IMPOSTA
 - a. I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI, INABITABILI E DI FATTO NON UTILIZZATI;
 - b. I TERRENI AGRICOLI POSSEDUTI DA COLTIVATORI DIRETTI O DA IMPRENDITORI AGRICOLI A TITOLO PRINCIPALE E DAI MEDESIMI CONDOTTI;
2. GLI IMMOBILI PER I QUALI NON E' STATO UTILIZZATO IL MUI;
3. L'IMMOBILE CHE E' STATO OGGETTO DI LOCAZIONE FINANZIARIA;
4. IL TERRENO AGRICOLO DIVENUTO AREA EDIFICABILE E VICEVERSA;
5. L'IMMOBILE CHE HA PERSO IL DIRITTO ALL'ESENZIONE O ESCLUSIONE;
6. L'IMMOBILE OGGETTO DI VARIAZIONE STRUTTURALE O CAMBIO DESTINAZIONE D'USO;
7. IMMOBILE SUL QUALE E' INTERVENUTA UNA RIUNIONE DI USUFRUTTO;
8. ALTRI CASI PER I QUALI **SI RIMANDA ALLE ISTRUZIONI PER LA COMPILAZIONE DELLA DICHIARAZIONE ICI PER L'ANNO 2007, APPROVATO DAL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE CON DECRETO DEL 23 APRILE 2008.**

Detto modello va consegnato **in duplice copia** all'Ufficio Tributi, **o spedito in busta chiusa** (sulla quale andrà riportata la dicitura DICHIARAZIONE ICI per l'anno 2007) **con raccomandata senza ricevuta di ritorno.**

Se non si verificano variazioni che comportino un diverso ammontare dell' ICI dovuta, la DICHIARAZIONE ha effetto anche per gli anni successivi.

Nel caso della **dichiarazione di successione**, l'Ufficio presso il quale la stessa viene presentata ne trasmette una copia al Comune. Ai sensi dell'art. 15, comma 2, della Legge n. 383 del 18/10/2001, gli eredi sono esonerati dall'obbligo di presentare la Dichiarazione ICI.

CALCOLO DELL'ICI

*Per effettuare correttamente i conteggi dell'ICI necessita essere in possesso della rendita catastale che è un valore attribuito ad ogni singola unità immobiliare dall'Agenzia del Territorio (ex Catasto) di Venezia ed è necessaria per la determinazione della **base imponibile** risultante al 1° gennaio dell'anno di imposta.*

La base imponibile (valore catastale del fabbricato) per il calcolo dell'Ici si ottiene nel modo seguente:

Fabbricati: *l'imponibile si ottiene rivalutando del 5% la rendita catastale risultante all'Agenzia del Territorio al 1° gennaio dell'anno di imposta, moltiplicata secondo i seguenti coefficienti:*

- **x 100** nel caso di fabbricati classificati nelle categorie A, C (con esclusione delle categorie A/10 e C/1);
- **x 140** nel caso di fabbricati classificati nella categoria B (art. 2, c. 45, D.L. 262/06 convertito con L. 268/06);
- **x 50** nel caso di fabbricati classificati nella categoria A/10 (uffici e studi privati) e D (fabbricati ad uso produttivo: capannoni, alberghi, cinema, ecc.). La base imponibile dei fabbricati appartenenti al gruppo D, sprovvisti di rendita catastale, posseduti interamente da imprese e distintamente contabilizzati, si determina moltiplicando i costi (di acquisizione e/o incrementativi, risultanti all'inizio di ciascun anno solare dalle scritture contabili) per i coefficienti annualmente stabiliti dal Ministero delle Finanze;
- **x 34** i fabbricati classificati nella categoria catastale C/1 (negozi, botteghe).

In mancanza di una rendita attribuita dal Catasto, si utilizza la rendita di un immobile della stessa zona avente caratteristiche simili a quello posseduto (la cosiddetta rendita presunta). Se l'appartamento individuato è diverso per numero di vani, bisognerà informarsi della tariffa d'estimo (relativa a categoria e classe) e moltiplicarla per la propria consistenza. Si otterrà così la rendita catastale. La Tariffa catastale o d'estimo è rilevabile dal Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31.12.1993 e che è stato aggiornato del 5% con decorrenza 01.01.1997.

L'Agenzia del Territorio ha provveduto ad attribuire numerose rendite definitive, anche relative a variazioni intervenute diversi anni fa. Chi per motivi diversi non fosse ancora in possesso della rendita catastale dei propri immobili la può verificare presso gli uffici della suddetta Agenzia.

Nel caso delle abitazioni la consistenza è data dal nr. dei vani mentre per garage, negozi ed uffici dai metri quadrati.

Per calcolare il numero di vani di un'abitazione possono essere utile le seguenti indicazioni:

camere, cucine e soggiorni = 1 vano

bagni, corridoi, ingressi e ripostigli = 0,33 vani

balconi, terrazze e cantine = 0,25 vani

Se un fabbricato è in costruzione o ricostruzione, l'ICI va pagata sul valore dell'area fabbricabile fino al momento in cui vengono ultimati i lavori ovvero, se antecedente, fino alla data di utilizzazione o di accatastamento. In ogni caso per lavori di manutenzione sia ordinaria che straordinaria l'ICI si paga in base al valore ricavabile dalla rendita catastale, secondo le normali regole di calcolo.

Terreni Agricoli il valore imponibile si ottiene dal reddito dominicale risultante in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposta, rivalutato del 25% e moltiplicato per 75.

per le Aree Fabbricabili si deve considerare il valore di mercato.

Fabbricati inagibili o inabitabili: sono quegli immobili che risultano inidonei all'uso per cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone; sono gli immobili dichiarati inagibili con apposito provvedimento ovvero dichiarati come tali in quanto diroccati, fatiscenti o pericolanti, con dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà. Dalla data di presentazione della dichiarazione l'imposta è ridotta al 50%, limitatamente al periodo dell'anno in cui sussistono dette condizioni. Sono esclusi gli interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria.

Di seguito sono riportati gli elementi indispensabili per il riconoscimento dello stato di inagibilità o inabitabilità così come previsto dal regolamento comunale e dalle istruzioni del Ministero delle Finanze:

1. *Agli effetti dell'applicazione della riduzione alla metà dell'imposta prevista dall'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 504 del 1992, i fabbricati debbono possedere le seguenti caratteristiche:*

- a) *assenza di qualsiasi allacciamento ai servizi di rete;*
 - b) *condizioni statiche delle strutture del fabbricato, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria, tali da rendere il medesimo non utilizzabile;*
 - c) *assenza di qualsiasi impianto tecnologico di distribuzione interna dei servizi di rete e assenza di locale attrezzato per i servizi igienici.*
2. *L'inagibilità o inabitabilità dei fabbricati è attestata da una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, prodotta dall'interessato sotto la propria responsabilità, anche penale, attestante ed indicante le condizioni per usufruire dei benefici di cui al comma 1.*
3. *Il modello ministeriale di Dichiarazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili cita testualmente: "nei campi 16 e 17 vanno, rispettivamente, indicati i mesi durante i quali, per l'immobile descritto, si sono eventualmente verificate condizioni di esclusione od esenzione dall'imposta oppure condizioni per l'applicazione di riduzioni. Per le condizioni di esclusione od esenzione vedasi quanto detto in Appendice alle voci "Esenzione" e "Terreni agricoli". Le riduzioni di imposta sono quelle previste nel comma 1 dell'art.8 e nel successivo art. 9 del D.Lgs n. 504 del 1992 concernenti, rispettivamente, i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati ed i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli e dai medesimi condotti.*
4. *Si richiama l'attenzione sul fatto che per l'applicabilità della riduzione d'imposta per i fabbricati è necessario che sussistano congiuntamente l'inagibilità o l'inabitabilità e l'assenza di utilizzo. Si precisa, infine, che l'inagibilità od inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) non superabile con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria".*

SCADENZE DI PAGAMENTO E MODALITÀ

I versamenti dell'ICI vanno effettuati in due rate:

entro il: 16 giugno 2008 la prima rata (acconto), con la quale si versa il 50% dell'imposta dovuta per l'intero anno, **termine prorogato al 15 luglio 2008 con provvedimento del Consiglio Comunale n. 68 del 14 giugno 2008**

entro il 16 dicembre 2008 la seconda rata (saldo), con la quale si versa la parte rimanente dell'imposta.

E' sempre possibile pagare in un'unica soluzione, entro la scadenza fissata per la prima rata.

Si ricorda che se il termine di pagamento cade di sabato o giorno festivo questo viene spostato al primo giorno lavorativo successivo.

L'imposta è dovuta proporzionalmente ai mesi dell'anno solare per i quali si è protrato il possesso.

I contitolari di immobili devono eseguire versamenti separati, ognuno per la propria quota.

Se si posseggono immobili in comuni diversi bisognerà effettuare versamenti ICI distinti per ogni comune.

Arrotondamenti: a norma dell'art. 166 della Legge 296/2006 - Finanziaria 2007 – il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro, per difetto se la frazione è inferiore (o uguale) a 49 centesimi, per eccesso se superiore a detto importo.

Il versamento può essere effettuato:

- Utilizzando i nuovi bollettini, approvati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con decreto del 3 aprile 2008. Il pagamento dell'importo dovuto andrà effettuato sul c/c postale n. 54260674, intestato a: S.S.T. SPA - CONCESSIONE ICI COMUNE CHIOGGIA - VIA VENTURINI 111 – 30015 CHIOGGIA VE

Il contribuente dovrà riempire il bollettino di versamento indicando:

- › La somma da pagare
- › Il numero di conto corrente del concessionario
- › La sede del concessionario
- › Il proprio nome, cognome e indirizzo o denominazione sociale
- › Il comune dove sono ubicati gli immobili
- › Il proprio codice fiscale
- › Il numero dei fabbricati
- › L'anno a cui si riferisce il versamento

Il contribuente deve porre particolare attenzione a:

- › BARRARE LA CASELLA ACCONTO (per il pagamento di giugno)
- › BARRARE LA CASELLA SALDO (per il pagamento di dicembre)
- › BARRARE ENTRAMBE LE CASELLE se viene effettuato il versamento in un'unica soluzione che in questo caso andrà fatto entro il 16 giugno

Indicare quanto è stato pagato per:

- › Terreni agricoli
- › Abitazione principale
- › Aree fabbricabili
- › Altri fabbricati

Indicare infine l'eventuale detrazione per l'abitazione principale.

- Utilizzando il modello F24, come da provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate, del 26 aprile 2007. Il codice del Comune di Chioggia è **C638**.

VIOLAZIONI

La violazione per omesso, insufficiente o tardivo versamento, salvo il ricorso al ravvedimento operoso di seguito riportato, è pari al 30% dell'imposta non versata, oltre agli interessi legali.

IL RAVVEDIMENTO OPEROSO

Con il ravvedimento operoso, previsto dall'art. 13 del D. Lgs. 472/97 e successive modificazioni, i ritardatari possono pagare l'ICI, **entro trenta giorni** dalla scadenza, applicando la sanzione ridotta del 3,75% dell'imposta dovuta, oltre agli interessi legali, calcolati sul tributo ed in proporzione ai giorni di ritardo.

Il contribuente può altresì regolarizzare il versamento dell'imposta **entro un anno** dalla scadenza del pagamento. In questo caso deve applicare la sanzione del 6%, oltre agli interessi legali, anche in questo caso calcolati sul tributo ed in proporzione ai giorni di ritardo.

Gli importi della sanzione e degli interessi vanno sommati al tributo da versare ed il pagamento va effettuato con gli appositi bollettini predisposti per l'ICI, avendo l'accortezza di barrare la casella ravvedimento.

Allo scopo è stato predisposto uno stampato da inoltrare all'Ufficio Tributi assieme alla ricevuta del versamento per ravvedimento operoso nel quale andranno indicati distintamente gli importi versati cumulativamente con bollettino.

Esempio di calcolo: versamento di euro 152,00 effettuato con un ritardo di 120 giorni ed un interesse legale del 3%:

imposta non versata = 152,00 sanzione = 152,00 x 6,00% = 9,12 = 9,00

interessi = $\frac{\text{imposta da versare} \times \text{interesse legale} \times \text{giorni di ritardo}}{365 \times 100}$ ovvero $(152,00 \times 3 \times 120) : 36500 = 1,50 = 2,00$

totale da versare = 152,00 + 9,00 + 2,00 = 163,00 euro

ALIQUOTE E DETRAZIONI I.C.I. ANNO 2008
ESTRATTO DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 28 DELL'11/03/2008

- a) **5,5 per mille**
- l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale;
(la medesima aliquota può essere applicata anche ad una pertinenza accatastata in C2 e ad una pertinenza accatastata in C6 a norma dei commi 1 e 2 dell'art. 2 del Regolamento Comunale.)
- b) **6 per mille**
- gli immobili locati ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge 9/12/1998, n. 431;
 - l'abitazione concessa in uso gratuito affinché vi dimorino abitualmente parenti ed affini di primo grado del proprietario, usufruttuario o titolare di altro diritto reale, con obbligo di residenza anagrafica;
- c) **9 per mille**
- le unità immobiliari abitative non locate e per le quali non risultino essere stati registrati contratti di locazione da almeno 2 anni, ai sensi dell'art. 2, comma 4, ultimo periodo della Legge 9/12/1998 n. 431;
(questa aliquota si applica anche alle abitazioni a disposizione per uso stagionale o saltuario):
- d) **7 per mille**
- tutti gli immobili non compresi nei punti a), b), c), ivi comprese le unità immobiliari abitative concesse in uso gratuito ai familiari ed affini del 2° grado, con obbligo di residenza anagrafica;
(questa aliquota si applica a terreni, aree fabbricabili, negozi etc., nonché a garage, magazzini, posti auto accatastati in C2 o C6 che non siano pertinenze dell'abitazione principale).

Sono inoltre fissate le seguenti norme:

- 1) dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 103,29;
- 2) ~~è inoltre concessa la detrazione di un ulteriore importo pari all'1,33 per mille della base imponibile, comunque non superiore a 200,00 euro, ai sensi dell'art. 5 della Legge 24.12.2007, n. 244;~~
- 3) la detrazione d'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è incrementata di Euro 51,65 per i soggetti proprietari della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed una eventuale sola pertinenza avente il medesimo numero di foglio e mappale, che si trovino nelle condizioni sotto indicate:
 - a) titolari esclusivamente di pensione sociale e/o con reddito lordo non superiore al trattamento riconosciuto dall'I.N.P.S., alla data del 1° gennaio 2008, alle persone in cassa integrazione straordinaria. In caso di coabitazione si fa riferimento alla somma dei redditi delle persone che coabitano nella medesima unità abitativa;
 - b) ricoverati in lungo degenza o in case protette con il contributo comunale, per un periodo superiore ai mesi otto;
 - c) nucleo familiare, come risultante dal certificato di stato di famiglia rilasciato dall'Ufficio Anagrafe, che abbia contratto un mutuo per l'acquisto della prima casa (tuttora in ammortamento) e con reddito complessivo lordo non superiore a 40.000,00 € (reddito riferito all'anno 2007);
- 4) la detrazione d'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo è incrementata di Euro 100,00 per i soggetti proprietari della sola unità immobiliare adibita ad abitazione principale ed una eventuale sola pertinenza avente il medesimo numero di foglio e mappale, che si trovino nelle condizioni sotto indicate:
 - a) presenza all'interno del nucleo familiare, così come risultante dal certificato di stato di famiglia rilasciato dall'Ufficio anagrafe, di:

- a.1) invalidi riconosciuti al 100% la cui situazione sia certificata con il verbale di accertamento modello A/SAN rilasciato dalla Commissione per l'accertamento degli stati di invalidità civili;
- a.2) portatori di handicap grave la cui situazione sia certificata con il verbale di accertamento di visita collegiale (comma 3 - art. 3 della Legge 05.02.1992 n. 104);
- b) nucleo familiare, come risultante dal certificato di stato di famiglia rilasciato dall'Ufficio Anagrafe, con tre o più figli di età inferiore ai 18 anni;

Per usufruire dell'ulteriore detrazione di cui ai punti 3) e 4) i soggetti interessati dovranno produrre idonea autocertificazione attestante il diritto ad usufruire dell'agevolazione, da spedire o presentare all'ufficio protocollo entro il 30.06.2008 e la cui mancata presentazione comporterà la perdita (non sanabile) della possibilità di usufruirne.

**ADEGUAMENTO VALORE AREE FABBRICABILI ART.4 COMMA 1 REGOLAMENTO
ICI
ESTRATTO DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N. 35 DEL 19/02/2008**

ZTO	DEFINIZIONE	LOCALITA DENOMINAZIONE	N°	I.T.	V.u.i./mq. €	V.I.M.A. €
B1				0,4	1.890,00	151,00
B2				0,4	1.890,00	151,00
B3				0,4	1.890,00	151,00
C1				0,4	1.890,00	151,00
C2	RESID. DI ESPANSIONE	Ghezzi	1	0,25	2.030,00	126,00
C2	RESID. DI ESPANSIONE	Vle Mediterraneo sud	2	0,25	2.030,00	126,00
C2	RESID. DI ESPANSIONE	Vle Mediterraneo sud	3	0,25	2.030,00	126,00
C2	RESID. DI ESPANSIONE	Vle Mediterraneo sud	4	0,25	2.030,00	126,00
C2	RESID. DI ESPANSIONE	Vle Mediterraneo sud	5	0,25	2.030,00	126,00
C2	RESID. DI ESPANSIONE	Vle Mediterraneo sud	6	0,25	2.030,00	126,00
C2	RESID. DI ESPANSIONE	Ridotto Madonna	7	0,25	2.030,00	126,00
C2	RESID. DI ESPANSIONE	Ridotto Madonna	8	0,25	2.030,00	126,00
C2	RESID. DI ESPANSIONE	Brondolo est	9	0,25	2.030,00	126,00
C2	RESID. DI ESPANSIONE	Valli	10	0,2	1.750,00	42,00
C2	RESID. DI ESPANSIONE	Valli	11	0,2	1.750,00	42,00
C2	RESID. DI ESPANSIONE	Valli	12	0,2	1.750,00	42,00
C2	RESID. DI ESPANSIONE	Ca'Bianca	13	0,2	1.720,00	36,00
C2	RESID. DI ESPANSIONE	Ca'Pasqua	14	0,2	1.720,00	36,00
C2	RESID. DI ESPANSIONE	Ca'Lino	15	0,2	1.750,00	42,00
C2	RESID. DI ESPANSIONE	Ca'Lino	16	0,2	1.750,00	42,00
C2	RESID. DI ESPANSIONE	Ca'Lino	17	0,2	1.750,00	42,00
C2	RESID. DI ESPANSIONE	S.Anna	18	0,25	1.760,00	55,00
C2	RESID. DI ESPANSIONE	S.Anna	19/a	0,25	1.760,00	55,00
C2	RESID. DI ESPANSIONE	S.Anna	19/b	0,25	1.760,00	55,00
C2	RESID. DI ESPANSIONE	Brondolo est	20	0,25	1.790,00	62,00
D2.2	ZONE PRODUTTIVE DI NUOVA FORMAZIONE	Valli	1	0,5	580,00	86,00
D2.2	ZONE PRODUTTIVE DI NUOVA FORMAZIONE	Brondolo	5	0,5	580,00	86,00
D2.2	ZONE PRODUTTIVE DI NUOVA FORMAZIONE	Brondolo	6	0,5	580,00	86,00
D2.2	ZONE PRODUTTIVE DI NUOVA FORMAZIONE	S.Anna (est patto terr.)	7	0,5	580,00	86,00
D2.2	ZONE PRODUTTIVE DI NUOVA FORMAZIONE	Patto terr. (Clodia frigo)		0,192	850,00	85,00
D2.2	ZONE PRODUTTIVE DI NUOVA FORMAZIONE	patto terr. (Comet)		0,269	724,00	85,00
D2.2	ZONE PRODUTTIVE DI NUOVA FORMAZIONE	patto terr. (Euroittica)		0,234	770,00	85,00

D2.2	ZONE PRODUTTIVE DI NUOVA FORMAZIONE	patto terr. (Pergamar)		0,295	695,00	85,00
D2.2	ZONE PRODUTTIVE DI NUOVA FORMAZIONE	patto terr. (autolagunare)		0,24	760,00	85,00
D2.2	ZONE PRODUTTIVE DI NUOVA FORMAZIONE	patto terr. (agricoltori)		0,29	700,00	85,00
D2.2	ZONE PRODUTTIVE DI NUOVA FORMAZIONE	patto terr. (S. Anna Via Margh.)		0,28	710,00	85,00
D2.2	ZONE PRODUTTIVE DI NUOVA FORMAZIONE	patto terr. (Coop)		0,275	715,00	85,00
D2.3	ZONE PROD. DI NUOVA FORM. CON POSS. COMM.	Brondolo	1	0,5	580,00	86,00
D2.3	ZONE PROD. DI NUOVA FORM. CON POSS. COMM.	Ca' Bianca	2	0,5	480,00	36,00
D2.3	ZONE PROD. DI NUOVA FORM. CON POSS. COMM.	S. Anna	3	0,5	490,00	41,00
D2.5	POLO AGROINDUSTRIALE	Cà Lino	1	0,5	530,00	61,00
D3.1	COMPL. RICETTIVI APERTO	tropical	1	0,10	620,00	21,00
D3.1	COMPL. RICETTIVI APERTO	mini	2	0,10	620,00	21,00
D3.1	COMPL. RICETTIVI APERTO	al porto	3	0,10	620,00	21,00
D3.1	COMPL. RICETTIVI APERTO	grande italia	4	0,10	620,00	21,00
D3.1	COMPL. RICETTIVI APERTO	europa	5	0,10	620,00	21,00
D3.1	COMPL. RICETTIVI APERTO	adriatico	6	0,10	620,00	21,00
D3.1	COMPL. RICETTIVI APERTO	tredue	7	0,10	620,00	21,00
D3.1	COMPL. RICETTIVI APERTO	atlanta + medit, + continental	8	0,10	620,00	21,00
D3.1	COMPL. RICETTIVI APERTO	miramare	9	0,10	620,00	21,00
D3.1	COMPL. RICETTIVI APERTO	internazionale	10	0,10	620,00	21,00
D3.1	COMPL. RICETTIVI APERTO	paradiso	14	0,10	620,00	21,00
D3.1	COMPL. RICETTIVI APERTO	nuovo	15	0,10	620,00	21,00
D3.1	COMPL. RICETTIVI APERTO	oasi	18	0,10	620,00	21,00
D3.1	COMPL. RICETTIVI APERTO	smeraldo	19	0,10	570,00	16,00
D3.1	COMPL. RICETTIVI APERTO	conchiglia	20	0,10	570,00	16,00
D3.1	COMPL. RICETTIVI APERTO	isamar	21	0,10	570,00	16,00
D3.2	SPORT. /RICR. ARIA APERTA	D3S.1 Punta Gorzone	1	0,037	690,00	11,00
D3.2	SPORT. /RICR. ARIA APERTA	D3S.2 Punta Molin	2	0,046	640,00	11,00
D3.2	SPORT. /RICR. ARIA APERTA	Vecchie conche Brondolo nord	3	0,012	1.000,00	8,00
D3.2	SPORT. /RICR. ARIA APERTA	Foci Adige	4	0,017	830,00	8,00
D3.2	SPORT. /RICR. ARIA APERTA	Canale Busiola sud	5	0,056	600,00	11,00
D3.2	SPORT. /RICR. ARIA APERTA	Sport 2000	6	0,26	531,00	31,00
D3.2	SPORT. /RICR. ARIA APERTA	Foci Novissimo	10	0,0062	530,00	1,00
D3.2	SPORT. /RICR. ARIA APERTA	Punta Molin 2	11	0,10	570,00	16,00
D3.2	SPORT. /RICR. ARIA APERTA	Busiola nord	12	0,07	570,00	11,00
D3.3	RESID TURIST. RADA	Isola Verde	1	0,18	1.760,00	40,00
D3.3	RESID TURIST. RADA	Isola Verde	2	0,18	1.760,00	40,00
D3.3	RESID TURIST. RADA	Isola Verde	3	0,18	1.760,00	40,00
D3.3	RESID TURIST. RADA	Sottomarina Via Barbarigo	4	0,18	1.985,00	80,00
D3.3	RESID TURIST. RADA	Sottomarina Via Barbarigo	6a	0,18	1.985,00	80,00
D3.3	RESID TURIST. RADA	Sottomarina Via Barbarigo	6b	0,18	1.985,00	80,00
D3.3	RESID TURIST. RADA	Sottomarina Via Barbarigo	7	0,18	1.985,00	80,00
D3.3	RESID TURIST. RADA	Isola Verde	9	0,18	1.760,00	80,00

D3.3	RESID TURIST. RADA	Sottomarina Via Barbarigo	10	0,18	1.985,00	80,00
D3.3	RESID TURIST. RADA	Sottomarina Via Barbarigo	11	0,18	1.985,00	80,00
D3.5	ALBERGHIERA NUOVA FOR:	Sottomarina Via Barbarigo	1	0,50	2.050,00	252,00
D3.5	ALBERGHIERA NUOVA FOR:	Sottomarina Via Barbarigo	2	0,50	2.050,00	252,00
	PATTO TERRITORIALE/ISOLA VERDE A	Isola Verde	A	0,01	3.040,00	15,00
	PATTO TERRITORIALE/ISOLA VERDE B	Isola Verde	B	0,037	2.480,00	35,00
	PATTO TERRITORIALE/ISOLA VERDE C	Isola Verde	C	0,023	2.630,00	25,00
PN	PROGETTO NORMA	Ridotto Madonna	PN 1 A	0,25	2.300,00	190,00
PN	PROGETTO NORMA	Ridotto Madonna	PN 1 B	0,25	2.300,00	190,00
PN	PROGETTO NORMA	Via Turatti	PN 2 A	0,25	2.300,00	190,00
PN	PROGETTO NORMA	Via Turatti	PN 2 B	0,25	2.300,00	190,00
PN	PROGETTO NORMA	Cavanella D'Adige	PN 3	0		
PN	PROGETTO NORMA	S.Anna	PN 4	0,23	1.930,00	89,00